

Conclusioni dell'Avvocato Generale Mazàk, 27 novembre 2007, Causa C-390/06, Nuova Agricast SRL c. Ministero delle Attività Produttive

Rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma ha ad oggetto la validità della decisione della Commissione del 12 luglio 2000 dichiarante la compatibilità con il Trattato CE di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree economicamente depresse dell'Italia: tale rinvio è stato promosso a seguito di un ricorso per risarcimento danni presentato dalla società italiana Nuova Agricast nei confronti della Repubblica Italiana: in sostanza l'attore avrebbe lamentato di aver sofferto di un danno derivante dall'esclusione della stessa dal regime di aiuti di Stato autorizzato dalla Commissione nella decisione controversa. Secondo la Nuova Agricast le Autorità italiane non avrebbero fatto presente alla Commissione che alcune imprese erano titolari di situazioni giuridiche acquisite in base al regime di aiuti precedentemente in vigore (primo semestre del 1998), e di conseguenza avrebbero potuto proporre una nuova domanda di partecipazione al successivo regime di aiuti tardivamente, ossia solo quando tale regime successivo era ormai già in vigore. Il giudice del rinvio intende quindi stabilire se sussiste un nesso di causalità tra la condotta potenzialmente negligente da parte delle autorità italiane nel corso dell'esame preliminare del nuovo regime di aiuti da parte della Commissione, e il danno - ossia il mancato versamento dell'aiuto - che la Nuova Agricast afferma di avere subito in conseguenza della decisione controversa. Entro tale prospettiva la Corte è dunque chiamata a chiarire se l'esclusione della società in questione dal nuovo regime di aiuti derivi dal fatto che la Commissione abbia eventualmente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale, a seguito di un travisamento o di un manifesto errore di valutazione dei fatti, oppure a causa di uno sviamento di potere o di procedura. Considerato che la validità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato deve essere comunque valutata sulla base delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l'ha adottata, e che dunque nel caso di specie la Commissione non poteva essere tenuta a prendere in considerazione la situazione della Nuova Agricast e di altre imprese appartenenti alla prima categoria, secondo l'Avvocato Generale non sussisterebbe alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione controversa oggetto della questione.

(Daniele Borghetti)

Conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott, 27 novembre 2007, Causa C-2/07, Paul Abraham e altri c. Regione Vallona

Rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Cour de Cassation Belga trova origine nel ricorso con cui i residenti nella zona limitrofa all'aeroporto di Liegi-Bierset hanno contestato l'interpretazione della nozione di progetto applicata dalla Cour d'appel: tale rinvio pregiudiziale riguarda in sostanza l'interpretazione della direttiva del Consiglio 85/337/CEE relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti privati e pubblici. La questione riguarda l'applicabilità della direttiva citata ai lavori di ampliamento e sviluppo che interessarono l'aeroporto di Liegi-Bierset, che ne avrebbero promosso l'utilizzo per il trasporto aereo di merci e causato un forte aumento dei voli notturni: in sostanza ci si chiede se ed in presenza di quali condizioni le modifiche dell'infrastruttura di un aeroporto esigano una valutazione dell'impatto ambientale (come previsto dalla direttiva in esame in caso di nuovi progetti), in particolare quando in ragione di tali interventi sia previsto un aumento programmato del traffico aereo. Secondo l'Avvocato Generale Kokott una modifica delle infrastrutture di un aeroporto come quelle operate è potenzialmente tale da causare effetti derivanti equiparabile alla costruzione di un nuovo aeroporto, e per tale ragione la modifica in oggetto deve essere sottoposta obbligatoriamente a valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi della direttiva ambientale in oggetto. Sebbene la modifica successiva al progetto aeroportuale non costituisca in senso stretto un progetto ai sensi della direttiva 58/337/CEE, essa può in ogni caso esigere una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, tra le quali rilevi una valutazione dell'impatto ambientale se e nella misura in cui limiti il margine di discrezionalità delle autorità nazionali competenti.

(Daniele Borghetti)

Conclusioni dell'Avvocato Generale Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer, 27 novembre 2007, Causa C-506/06, Sabine Mayr c. Bäckerei und Konditorei Gerhard Flocker OHG
Discriminazione fondata sul sesso – Nozione di lavoratrice gestante
Rinvio pregiudiziale

La questione pregiudiziale sollevata dall'Oberster Gerichtshof (Corte di Cassazione Austriaca) chiede alla Corte di giustizia di interpretare la nozione di "lavoratrice gestante" così come espressa dalla direttiva 92/85/CEE (finalizzata alla protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti), in riferimento al licenziamento di una lavoratrice sottoposta ad un processo di procreazione assistita. Secondo l'Avvocato Generale la particolarità del caso consiste nel fatto che il licenziamento è stato notificato alla lavoratrice 'nel corso' del processo di procreazione, ossia quando gli ovuli erano già stati fecondati in vitro ma gli embrioni non erano ancora stati introdotti nell'utero della futura madre. L'ordinanza di rinvio pone quindi il problema di determinare il momento esatto a partire dal quale comincia la gestazione agli effetti della direttiva comunitaria in analisi.

Conformemente all'opinione prevalente in materia, quando le fu comunicato il licenziamento la sig.ra Mayr non era ancora considerabile come una 'lavoratrice gestante', per via del fatto che gli ovuli già fecondati non erano ancora stati trasferiti nel suo organismo. Al momento del licenziamento dunque la signora Mayr non sarebbe stata incinta: secondo tale visione infatti la gravidanza propriamente intesa inizierebbe solo dal momento del trasferimento degli ovuli fecondati nel corpo della futura madre. Nonostante ciò, in linea con la ratio della direttiva 92/85/CEE bisogna sottolineare che il fattore fondante l'avvenuta discriminazione consiste unicamente nel fatto che il licenziamento sia avvenuto a causa della maternità, in atto o anche solo in potenza. Di conseguenza il licenziamento in esame integrerebbe una discriminazione contraria al diritto comunitario, in quanto dipendente in ogni caso dalla futura ed eventuale maternità del soggetto discriminato.

(Daniele Borghetti)

Conclusioni dell'Avvocato Generale Verica Trstenjak, 29 novembre 2007, Causa C-14/07, Ingenieurburo Michael Weiss und Partner GbR c. Industrie – und Handelskammer Berlin
Cooperazione giudiziale in materia civile
Rinvio pregiudiziale

Il Bundesgerichtshof tedesco ha proposto alla Corte una serie di domande pregiudiziali volte all'interpretazione del Regolamento CE 1348/200, relativo alla notificazione ed alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. La questione principale riguarda il fatto che il destinatario possa eventualmente rifiutare di ricevere l'atto oggetto di una notificazione giudiziaria proveniente dall'estero, relativo ad un procedimento civile straniero, nel caso in cui tale atto sia stato sì tradotto nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, ma non siano stati tradotti in tale lingua ufficiale gli allegati al ricorso, benché il destinatario abbia concluso precedentemente un contratto in cui è stato convenuto l'utilizzo della lingua dello Stato membro mittente per la corrispondenza tra le parti e le autorità e le istituzioni pubbliche. Secondo l'opinione dell'Avvocato Generale Trstenjak il regolamento in questione deve essere interpretato nel senso che in caso di notificazione di un atto comprensivo di allegati sussiste il diritto del destinatario di rifiutare la ricezione, anche nel caso in cui solo questi ultimi siano stati redatti in una lingua non compresa dal destinatario stesso.

Relativamente alla presunzione secondo cui il destinatario possa comprendere una lingua diversa dalla propria – presunzione qui derivante dal fatto che fosse stata scelta quella lingua per la corrispondenza – l'Avvocato Generale ha ritenuto che secondo il Regolamento in questione sussiste una generale presunzione in questo senso, a meno che non si fornisca la prova contraria. In questa prospettiva, sulla base del Regolamento n. 1348/200 sussisterebbe dunque il diritto di rifiutare la ricezione di un atto comprensivo di allegati anche nel caso in cui solo questi ultimi non siano stati redatti nella lingua dello Stato membro richiesto; al contrario, nel caso di specie tale rifiuto non può essere invocato per via del fatto che inizialmente era stato sottoscritto dalle parti un contratto in cui si conveniva che la corrispondenza sarebbe stata scambiata nella lingua dello Stato membro mittente. Di conseguenza il rifiuto opposto dal destinatario non sarebbe invocabile

neanche relativamente ai soli allegati che riguardino tale corrispondenza, benché redatti nella lingua del Paese mittente.

(Daniele Borghetti)

Corte di giustizia (Prima sezione), sentenza 29 novembre 2007, causa C-393/05,

Commissione delle CE c. Repubblica d'Austria

Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione

Ricorso per inadempimento

Conformemente al regolamento n. 2092/91 la Repubblica d'Austria ha stabilito un sistema di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica per opera di organismi privati: sulla base di tale prassi amministrativa, l'esercizio di un'attività di controllo in Austria da parte di un organismo privato richiede che quest'ultimo disponga di uno stabilimento dotato di adeguate risorse di personale e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico ai sensi del detto regolamento, sempre che tale organismo sia già riconosciuto e, dunque, stabilito in un altro Stato membro. Il requisito dello stabilimento sul suolo austriaco, come previsto dalla prassi amministrativa controversa, è stato ritenuto dalla Corte in diretto contrasto con il principio di libera prestazione dei servizi ex art. 49 CE; in aggiunta, ai fini di un'eventuale giustificazione della suddetta prassi non può essere utilmente invocato l'art. 55 CE, considerato che nel perseguire l'obiettivo di tutela dei consumatori invocato dalla Repubblica d'Austria la prassi in esame non rispetta il generale principio di proporzionalità a cui ogni misura è chiamata ad ispirarsi. Per tali motivi dunque la Corte ha ritenuto che la Repubblica d'Austria non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti ex art. 49 CE.

(Daniele Borghetti)

Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 29 novembre 2007, causa C-68/07, K.S. Lopez c.

M.E.L. Lizazo

Competenza generale, riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori

Rinvio pregiudiziale

La Corte di Cassazione Svedese (Högsta domstolen) ha chiesto alla Corte di chiarire se gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un convenuto, nell'ambito di una causa di divorzio, non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro possono fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale per pronunciarsi su tale domanda, mentre i giudici di un altro Stato membro sono competenti in base all'art. 3 del detto regolamento. Secondo il ragionamento della Corte le disposizioni in questione devono essere interpretati nel senso che, nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell'art. 3 del detto regolamento.

(Daniele Borghetti)

Sentenza della Corte di giustizia, 6 dicembre 2006, prima Sezione, C-463/04, Federcosumatori c. Comune di Milano.

Rinvio pregiudiziale.

Il Tribunale amministrativo della Lombardia propone un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di verificare la compatibilità della normativa del codice civile in tema di società per azioni con l'art. 56 TCE che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati. In particolare, l'art. 2449 c.c., consente allo Stato ed agli enti pubblici che hanno una partecipazione nella società per azioni di nominare direttamente uno o più componenti del consiglio di amministrazione.

Il Tribunale chiede alla Corte se la disciplina nazionale che permette allo Stato di esercitare un potere di controllo sproporzionato rispetto alla effettiva partecipazione alla società, a danno degli altri azionisti, comporti una restrizione a norma dell'art. 56 TCE, dissuadendo gli investitori di altri Stati membri. Per la Corte, l'art. 2449, insieme all'art. 4 della legge 472/94 che disciplina le modalità di votazione dei membri del consiglio di amministrazione, introducendo una limitazione alla concreta possibilità di partecipare alla gestione ed al controllo di una società per azioni, si pone in contrasto con il diritto comunitario.

(Laura Cappuccio)

Sentenza della Corte di Giustizia, 6 dicembre 2007, Prima Sezione, C-300/06, Berlin.

Rinvio pregiudiziale.

La Corte di Giustizia è chiamata a verificare se l'art. 141 TCE, in tema di parità di retribuzione tra gli uomini e le donne, impedisce l'applicazione di una normativa nazionale che distingue, nell'ambito degli insegnanti, il trattamento economico delle ore di lavoro straordinarie tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti a tempo parziale.

Il principio di non discriminazione viene invocato dal momento che in Germania gli insegnanti che lavorano a tempo parziale sono soprattutto donne. Per la Corte tale principio impedisce non solo l'applicazione di norme che sanciscono direttamente discriminazioni fondate sul sesso, ma anche di discipline che consentono delle differenze non esplicitamente basate sul genere, ma che non possono spiegarsi in base a fattori oggettivi diversi dal sesso. In queste ipotesi la Corte segue un ragionamento che si snoda in due fasi: prima verifica se la differenza danneggia effettivamente un numero maggiore di donne rispetto agli uomini, e, successivamente, se esistono dei fattori che possano giustificare la distinzione di trattamento economico. Nel caso di specie, per i giudici comunitari, si tratta di una discriminazione indiretta, per cui la normativa nazionale non può trovare applicazione.

(Laura Cappuccio)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 11 dicembre 2007, causa C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie c. R.N.G. Eind

Ricongiungimento familiare

Rinvio pregiudiziale

Il familiare extracomunitario di un cittadino comunitario che rientra nel proprio Stato di origine dopo aver prestato attività lavorativa in un altro Stato membro della Comunità ha diritto al permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare nello Stato membro di cui il lavoratore comunitario ha la cittadinanza, anche se quest'ultimo non è più un soggetto economicamente attivo. Infatti, se il diritto del lavoratore migrante di rientrare nello Stato membro di cui è cittadino discende direttamente dal diritto comunitario in quanto necessario per garantire l'effetto utile della libertà di circolazione, analoghe considerazioni valgono per il diritto al soggiorno dei suoi familiari extracomunitari, poiché ostacoli al ricongiungimento familiare potrebbero avere un effetto dissuasivo sulla mobilità dei lavoratori e, quindi, essere parimenti lesivi della libera circolazione.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 11 dicembre 2007, causa C-280/06, Autorità Garante della Concorrenza e del mercato c. Ente tabacchi italiani e Philip Morris

Competenza della Corte a pronunciarsi in caso di rinvio nazionale a norme comunitarie in materia di concorrenza

Rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dal Consiglio di Stato, ha ad oggetto l'interpretazione degli artt. 81 e ss. CE e dei principi generali del diritto comunitario in materia di concorrenza, cui fa espresso rinvio la l. n. 287/1990 di tutela della concorrenza e del mercato. La Corte dichiara la competenza del giudice comunitario a pronunciarsi tutte le volte che il diritto nazionale rinvia al diritto comunitario per la determinazione del proprio contenuto, anche se la

fattispecie concreta riguarda una situazione puramente interna a tale Stato. Esiste infatti un ben preciso interesse comunitario a che le disposizioni cui il diritto nazionale rinvia ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui vengono applicate.
(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 11 dicembre 2007, causa C-438/05, *International Transport Workers' Federation e Finish Seamen's Union c. Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti*

Azioni collettive delle organizzazioni sindacali e libertà fondamentali
Rinvio pregiudiziale

L'azione collettiva della ITF (sindacato operante nel settore dei trasporti) contro l'operatore finlandese di traghetti Viking per dissuaderla a cambiare bandiera a una delle sue navi per motivi di convenienza economica, pur lesiva della libertà di circolazione e di stabilimento di cui all'art. 43 CE (che può essere invocato anche da un'impresa privata nei confronti di un'associazione sindacale, in quanto norma dotata di effetto diretto orizzontale), potrebbe essere giustificata se intrapresa per fini di tutela dei lavoratori e se adeguata e proporzionata allo scopo. Infatti, poiché la Comunità non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale, e la libertà sindacale e il diritto di sciopero sono riconosciuti da svariati strumenti internazionali nonché dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto di intraprendere un'azione collettiva deve essere riconosciuto quale diritto fondamentale facente parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto (pur potendo essere sottoposto ad alcune restrizioni, conformi al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, come disposto dall'art. 28 della Carta).

(Marilena Gennusa)

Tribunale di Primo Grado (Terza sezione), ordinanza 11 dicembre 2007, causa T-156/06, *Regione Siciliana c. Commissione*

Riduzione del contributo del FSE e *locus standi* degli enti regionali
Ricorso di annullamento

Il ricorso della Sicilia contro la decisione della Commissione di ridurre il contributo erogato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo e destinato all'organizzazione di corsi di formazione professionale è dichiarato irricevibile, in quanto solo lo Stato era il destinatario dell'atto e la Regione non ha potuto dimostrare che l'atto impugnato la riguardava direttamente e individualmente. Il richiamo all'art. 117 Cost. che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il settore della formazione professionale, mancando di qualunque precisazione circa la sua interpretazione e la sua applicazione nella pratica amministrativa e giurisdizionale italiana, non è in grado di dimostrare l'incidenza diretta dell'atto sulla situazione della ricorrente.

(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Seconda sezione), sentenza 13 dicembre 2007, causa C-465/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*

Diritto di stabilimento – Professione di operatore della vigilanza – Servizi di vigilanza privata

Ricorso per inadempimento

La normativa italiana sui servizi di vigilanza privata prevista dal TULPS pregiudica l'accesso al mercato da parte degli operatori comunitari. La Corte di giustizia ha giudicato contro la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi prevista dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE le norme del TULPS riguardanti l'attività di vigilanza privata. In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto non giustificato e non proporzionato rispetto allo scopo perseguito: l'obbligo per le guardie particolari di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e al Capo dello Stato, in lingua italiana, dinanzi al Prefetto, in quanto l'attività di vigilanza non rientra nell'esercizio di pubblici poteri; il rilascio di una autorizzazione con validità territoriale limitata emessa dal Prefetto competente; l'esistenza di una sede operativa in ogni provincia in cui intendono esercitare la loro attività; il

versamento di una cauzione presso la locale Cassa depositi e prestiti; il rilascio di una autorizzazione del Prefetto sul tariffario.

(Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 13 dicembre 2007, causa C-250/06, *United Pan-Europe Communications Belgium SA c. État belge*

Rinvio pregiudiziale

L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone agli operatori via cavo presenti nel territorio interessato di tale Stato di diffondere, in virtù di un obbligo cosiddetto di «must carry», i programmi televisivi trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva privati appartenenti ai poteri pubblici del detto Stato che sono stati designati da questi ultimi, quando tale normativa persegue uno scopo di interesse generale, quale la salvaguardia, a titolo della politica culturale di tale medesimo Stato membro, del pluralismo dell'offerta di programmi televisivi in tale territorio; e non è sproporzionata rispetto a tale obiettivo, circostanza che implica che le sue modalità di applicazione debbano rientrare in un procedimento trasparente basato su criteri obiettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo.

(Giulia Tiberi)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 18 dicembre 2007, causa C-194/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana*

Nozione di rifiuto

Ricorso per inadempimento

La Corte condanna l'Italia con l'accertamento del fatto che la legislazione italiana ha escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, eccetto i materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti. Così facendo, infatti, il nostro Paese è venuto meno agli obblighi derivanti dalle direttive europee sui rifiuti e, in particolare, rileva la Commissione europea, a quanto dispone l' art. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE, violando così la nozione di "rifiuto", attraverso l'esclusione dalla normativa nazionale delle terre e le rocce da scavo destinate a determinate operazioni di riutilizzo.

(Giulia Tiberi)

Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, cause C- 77/05 e C-137/05, *Regno Unito c. Consiglio dell'Unione europea*

Acquis di Schengen

Ricorso in annullamento

Il Regno Unito e l'Irlanda possono partecipare all'adozione delle misure che sviluppano l'acquis di Schengen a condizione che partecipino già alle disposizioni sulle quali si fonda la nuova misura. Correttamente il Consiglio ha rifiutato di ammettere il Regno Unito a partecipare all'adozione del regolamento FRONTEX e del regolamento che stabilisce le norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti.

(Giulia Tiberi)

Conclusioni dell'Avv. Gen. J. Kokott del 9 gennaio 2008, causa C-268/06, *Impact Contratti di lavoro a tempo determinato, competenza dei giudici nazionali e obbligo di interpretazione conforme*

Rinvio pregiudiziale

La legge irlandese n. 29/2003 in materia di tutela dei lavoratori a tempo determinato, di recepimento della direttiva 1999/70, ha assegnato la competenza a decidere dei ricorsi contro i datori di lavoro in caso di violazione alle sue disposizioni al Right Commissioner e, in appello, alla

Labour Court. Tali giudici sono competenti a conoscere anche delle domande fondate direttamente sulla direttiva comunitaria (relative, cioè, a presunte violazioni verificatesi fra la scadenza del termine per l'adeguamento statale e l'entrata in vigore della legge di recepimento), in assenza di una previsione espressa nel diritto nazionale? O, in caso di risposta negativa, l'obbligo di interpretazione conforme può spingersi fino ad attribuire efficacia retroattiva alla legge nazionale del 2003, nonostante esista un principio generale di diritto interno che impedisce di applicare retroattivamente le leggi, salvo che non vi sia una chiara ed esplicita indicazione in tal senso?

L'Avv. Gen. risolve positivamente la prima questione, bilanciando il riconoscimento dell'autonomia processuale degli Stati membri con il principio di lealtà comunitaria per cui gli Stati sono tenuti a garantire una tutela giurisdizionale dei diritti discendenti dalle norme di diritto comunitario dotate di efficacia diretta che sia effettiva ed equivalente a quella offerta per problemi analoghi di natura nazionale. Tuttavia decide di affrontare ugualmente anche l'altra questione, relativa ai limiti dell'obbligo di interpretazione conforme: sebbene i principi generali del diritto comunitario (fra cui quello della certezza del diritto) non siano in sé contrari ad un'applicazione retroattiva della legge del 2003 nel caso di specie, i giudici non possono mai essere costretti ad un'interpretazione conforme del diritto interno che sia *contra legem*. Pertanto, poiché nel diritto irlandese esiste un principio generale contrario all'efficacia retroattiva delle leggi, i giudici nazionali non possono attribuire ad esse vigenza retroattiva, nemmeno in ossequio all'interpretazione conforme.

(Marilena Gennusa)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, 24 gennaio 2008, cause riunite C-55/07 e C-56/07, Subito srl

Rinvio pregiudiziale

Il Tribunale di Bolzano ha proposto una questione pregiudiziale circa la legittimità di una normativa nazionale che obbliga i datori di lavoro ad inviare una copia di tutti i contratti di lavoro a tempo parziale da essi conclusi, entro il termine di 30 giorni dalla loro stipulazione, e che prevede un "severo" regime sanzionatorio nel caso di mancata osservanza di questo onere rispetto alla direttiva 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

Secondo l'avvocato generale sia la norma che prevede gli adempimenti sia la connessa norma sanzionatoria si dimostrano sproporzionate rispetto allo scopo e contrarie al principio di proporzionalità.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avv. Gen. V. Trstenjak, 24 gennaio 2008, causa C 520/06, Stringer

Rinvio pregiudiziale

L'House of the Lords ha sollevato due questioni pregiudiziali nel contesto di una controversia fra dipendenti cessati ed in servizio dell'amministrazione fiscale e doganale britannica e la suddetta amministrazione. Il supremo giudice d'appello in materia civile del Regno Unito deve pronunciarsi circa l'esistenza dei diritti dei ricorrenti a ferie annuali retribuite o ad un'indennità per le ferie non godute. L'avvocato generale conclude per l'esistenza di due diritti che la Corte sarebbe chiamata a riconoscere. Il primo riguarda il diritto dei lavoratori inabili al lavoro per motivi di malattia alle ferie annuali retribuite e la possibilità per essi di fare valere tale diritto [alle ferie] anche in un periodo in cui si trovino in congedo per motivi di malattia; il secondo diritto riguarda la possibilità di "monetizzare" le ferie non godute in costanza del rapporto di lavoro anche quando il rapporto medesimo sia cessato.

(Erik Longo)

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) e Telefónica de España SAU,

Rinvio pregiudiziale

Il caso nasce dalla richiesta della associazione Promusicae di ingiungere all'impresa Telefónica di rivelare l'identità di talune persone alle quali quest'ultima fornisce un servizio di accesso ad

Internet, poichè esse avrebbero utilizzato il programma di scambio di archivi cd. «KaZaA», i cui diritti patrimoniali di utilizzo spettano ai soci della Promusicae, così da aprire un'azione civile contro di questi. La Telefónica si è, però, rifiutata in quanto secondo la legge spagnola essa non è autorizzata a farlo nel contesto di un procedimento civile. Il caso riguarda quindi il giusto bilanciamento fra diritti fondamentali: la tutela della proprietà (diritto d'autore) e il diritto ad un effettivo ricorso, da un lato, e la tutela della vita personale (trattamento dati personali), dall'altro.

Il giudice comunitario riconosce che se le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48 e 2002/58 non impongono un obbligo di comunicare dati personali nell'ambito di un procedimento civile, tuttavia, il diritto comunitario richiede che gli Stati membri, in occasione della trasposizione di queste direttive, si fondino su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Così anche i giudici degli stati membri in sede di attuazione devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali.

(Stefania Ninatti)

Sentenza della Corte, 31 gennaio 2008, causa C-380/05, Centro Europa 7 Srl vs. Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

Rinvio Pregiudiziale

Nel luglio 1999 la Centro Europa 7 otteneva, in forza della l. n. 249/1997, dalle autorità italiane una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale che l'autorizzava a installare ed esercitare una rete televisiva con tecnica analogica. Per l'assegnazione delle frequenze, la concessione rinviava al piano nazionale di assegnazione quale adottato il 30 ottobre 1998, piano, però, che non è stato mai attuato. Così la Centro Europa 7, pur disponendo di una concessione, non è mai stata in grado di trasmettere, non essendole state assegnate le frequenze.

Il Consiglio di Stato italiano chiede se l'insieme delle normative italiane succedutesi nel tempo, a partire dalla legge n. 249/1997 fino alla più recente 112/2004, sia conforme alle disposizioni comunitarie sulla libera prestazione di servizi e sulla concorrenza, agli artt. 8 e 9, n. 1, della direttiva 2002/21/CE, agli artt. 5, 7 e 17 della direttiva 2002/20/CE, nonché al principio del pluralismo delle fonti d'informazione sancito dall'art. 10 della CEDU. Il giudice comunitario rileva una chiara incompatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale "la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell'impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati."

(Stefania Ninatti)

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Poiares Maduro, il 31 gennaio 2008, causa C-303/06, S. Coleman c. Attridge Law e Steve Law

Rinvio pregiudiziale

La presente questione riguarda l'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro: il giudice inglese chiede, in ultim'analisi, se il divieto di discriminazione in essa sancito sia da considerarsi soltanto nei confronti delle persone esse stesse disabili o anche nei confronti di coloro che siano vittime di discriminazione in quanto si trovano in stretto rapporto con una persona disabile (nel caso specifico la madre di un disabile). Secondo l'Avvocato gen. – dopo aver compiuto un'ampia disamina del quadro giuridico di fondo afferente il principio di uguaglianza, la dignità umana e il principio di autodeterminazione – "non è necessario che chi patisce una discriminazione sia stato maltrattato in ragione della «sua propria disabilità». È sufficiente che sia stato maltrattato a causa della «disabilità»". Si propone così di applicare la direttiva anche alle persone in stretto nesso con persone disabili, seppur non disabili.

(Stefania Ninatti)